



Federazione Italiana Sport Equestri

---

**R.G. TRIB. FED. n. 2/20**

**(Proc. P.A. n. 43/19)**

**IL TRIBUNALE FEDERALE**

A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 27 luglio 2020, riunito sulla piattaforma *Microsoft Teams* messa a disposizione dalla Federazione Italiana Sport Equestri (FISE), così composto:

**Avv. Lina Musumarra** - Presidente

**Avv. Stefano Ciulli** - Componente

**Avv. Valentina Mazzotta** - Componente Relatore

per decidere in ordine al deferimento dei Sigg.ri:

- Luca Minorini, in proprio e nella sua qualità di Presidente del C. I. Seprio ASD (tessera Fise 7241/B);
- Valentina Cagnazzo (tessera Fise n. 9038/B);
- Paolo Broglia (tessera Fise n. 23084/B);
- Lucrezia Sciuccati (tessera Fise n. 38778/B);
- Nicole Schiavon (tessera Fise n. 27668/B);
- Marcello Castelli (tessera Fise n. 58BVET);
- C.I. Seprio ASD, in persona del Presidente p.t. Sig. Luca Minorini

**PREMESSO CHE**

- Con atto di incolpazione del 17 gennaio 2020 la Procura Federale della Fise ha deferito:
  - il C.I. Seprio ASD, in persona del Presidente p.t.
  - il Sig. Luca Minorini, in proprio e nella qualità di Presidente del C.I. Seprio ASD
  - la Sig.ra Valentina Cagnazzo, quale proprietaria degli equidi denominati "Belen", "April nc", "Prosecchino", "Jasmine" e "Cindy", nonché quale istruttore del C.I. Seprio ASD;
  - il Sig. Paolo Broglia, quale proprietario dell'equide denominato "Falco";
  - la Sig.ra Lucrezia Sciuccati, quale istruttore del C.I. Seprio ASD;



- la Sig.ra Nicole Schiavon, quale OTB del C.I. Seprio ASD

per la violazione degli artt. 1 e 3 del Regolamento di Giustizia nonché del Regolamento Veterinario (artt. 1 e 2 n. 9 Sezione tutela del benessere del cavallo) e art. 1, lett. a) del Codice di condotta Fei per il benessere del Cavallo (Allegato I del Regolamento Veterinario), nonché dei principi fondamentali sanciti dagli artt. 5 e 10 dello Statuto Federale – perché *“in relazione allo stato di denutrizione attestato da ATS Insubria in data 27/06/2019 per gli equidi (...), relativamente ai quali peraltro non è stato possibile procedere ad ulteriori accertamenti. Invero, come pure si evince dalla relazione del Dipartimento Veterinario, presso gli impianti Casper Horse e San Martino, venivano reperiti solamente gli equidi denominati “Memory” e “Gigolo” (ritenuti non in condizioni di trascuratezza o malessere riconducibile ad una gestione scadente), ma nessuna traccia anche degli altri equidi di cui al suddetto elenco, salvo che per il cavallo denominato “Alexander”, del quale si appurava il decesso e lo smaltimento della carcassa in data 15/10/2019 per “cause naturali” come certificato dal dr. Marcello Castelli”* - capo a);

- il C.I. Seprio ASD, in persona del Presidente p.t.
- il Sig. Luca Minorini, in proprio e nella qualità di Presidente del C.I. Seprio ASD

per la violazione dell'art. 1 del Regolamento di Giustizia e dell'art. 2 del Codice di Comportamento sportivo del Coni nonché dei principi fondamentali sanciti dagli artt. 5 e 10 dello Statuto Federale *“... in relazione alla irregolare tenuta della documentazione identificativa e dei registri di carico e scarico degli equidi all'epoca scuderizzati presso il C.I. Seprio nonché all'assenza delle autorizzazioni/certificazioni legate alla nascita di puledri presso il medesimo centro, come attestato da ATS Insubria in data 14/06/2019 e in data 27/06/2019”* - capo b);

- il C.I. Seprio ASD, in persona del Presidente p.t.
- il Sig. Luca Minorini, in proprio e nella qualità di Presidente del C.I. Seprio ASD
- il Sig. Marcello Castelli

per la violazione dell'art. 1 del Regolamento di Giustizia e dell'art. 2 del Codice di Comportamento sportivo del Coni nonché dei principi fondamentali sanciti dall'art. 10 dello Statuto Federale *“in relazione alla falsa licenza d'ospite del cavallo denominato “Grato” ottenuta con l'indicazione della diversa denominazione “Gratus” e ciò al solo fine di superare il blocco del tesseramento del cavallo “Grato”* – capo c);



Federazione Italiana Sport Equestri

- 
- il deferimento scaturiva dalla segnalazione del 18 giugno 2019 a firma del Segretario Generale Fise, il quale denunciava una situazione di presunto maltrattamento di equidi all'interno del C.I. Seprio ASD di Gornate Olona (Va) ed in relazione alla quale comunicava di aver già notiziato il Dipartimento Veterinario Federale nonché la Commissione Nazionale Ufficiali di gara;
  - in allegato alla segnalazione veniva trasmesso un comunicato stampa a firma del Team Progetto Islander Onlus dal titolo *“cavalli denutriti in concorso ippico – scoppia il caso Seprio, Nicole Berlusconi in prima linea con la sua associazione”*;
  - in ossequio all'art. 48 Reg. Giust., il Presidente del Tribunale Federale fissava l'udienza di discussione per il 24 febbraio 2020, disponendone la comunicazione agli incolpati e alla Procura Federale;
  - i Deferiti si costituivano davanti al Tribunale con memorie difensive tempestivamente depositate..

In particolare, per quello che in questa sede rileva:

- la sig.ra Sciuccati si costituiva a mezzo del difensore Avv. Simone Riva il quale depositava, nell'interesse della sua assistita, memoria difensiva ai sensi dell'art. 47 Reg. Giust. con istanza di prova testimoniale e memoria integrativa, ai sensi dell'art. 48 Reg. Giust.. Nell'ampio scritto si leggeva che la Deferita *“per quanto di sua conoscenza ed in base alla propria esperienza, legittimamente riteneva che i cavalli del Centro Ippico Seprio fossero regolarmente alimentati e controllati e comunque, quando chiedeva informazioni in ordine allo stato di salute dei cavalli ai titolari del Circolo sigg.ri Luca Minorini e Valentina Cagnazzo, questi la rassicuravano di ciò e del fatto che tutti erano sottoposti a periodici controlli e visite mediche da parte del veterinario, come peraltro Sciuccati Lucrezia ha potuto constatare”*... ed ancora che *“i titolari del centro avevano rassicurato Sciuccati Lucrezia che il cavallo Alexander ... aveva sempre avuto dei problemi fisici, da ultimo una gastrite acuta, e che era costantemente monitorato dal Dott. Castelli Marcello mentre il cavallo Gratus era stato abbandonato a prato, che il sig. Minorini lo aveva comprato nell'anno 2017 e che era affetto da una gastrite cronica ed in cura continua, sempre sotto le indicazioni del Dott. Castelli, che Sciuccati Lucrezia aveva più volte visto al Centro per il controllo ...”*; anche con riferimento al cavallo *“Wanesca z”*, affetto da *“piroplasmosi”*, la situazione era la medesima; la Deferita *“... era certa che i cavalli fossero seguiti da un*



---

*professionista in campo veterinario e da due istruttori affermati ...”; si trattava di circostanze confermate anche dal fatto che nel periodo precedente i cavalli avevano partecipato anche ad altre manifestazioni sportive ed erano stati osservati anche da altri veterinari ed operatori Fise che non avevano rilevato nulla, concludendo che “non vi può quindi essere l’applicazione di una inammissibile responsabilità oggettiva in capo a Sciuccati Lucrezia ... per il semplice fatto di essere indicata nella griglia degli operatori del Centro Ippico Seprio”;*

- La sig.ra Schiavon si costituiva a mezzo del proprio difensore Avv. Simone Riva che depositava memoria difensiva con istanza di prova testimoniale ai sensi dell’art. 47 Reg. Giust. e memoria integrativa ai sensi dell’art. 47 Reg. Giust.; nello scritto difensivo, in particolare, si specificava che *“nel mese di maggio 2019 Schiavon Nicole decideva di interrompere il rapporto lavorativo con il C.I. Seprio Asd ... e di trasferire i suoi cavalli in un altro centro ippico”, “rimanendo unicamente socia del Centro Ippico senza comunque più frequentarlo”.. Durante la prima settimana del mese di giugno 2019 la Sig.ra Schiavon spostava la sua “residenza sportiva” presso una nuova struttura e veniva a conoscenza del fatto che il suo nominativo era ancora presente nella griglia istruttori del C.I. Seprio; la Deferita, inoltre, non aveva partecipato alla organizzazione del concorso del 9 giugno 2019 a Lentate sul Seveso e, pertanto, ignorava quali cavalli sarebbero andati in gara. Con riferimento alle condizioni di salute dei cavalli la sig.ra Schiavon, alla data del 27 giugno 2019, non frequentava più il C.I. Seprio e, in occasione dei precedenti controlli “per quanto di sua conoscenza ed in base alla propria esperienza, quindi legittimamente riteneva che i cavalli del Centro ippico Seprio fossero regolarmente alimentati e controllati ...” e, ancora, che era palese che “solo gli equidi Alexander e Gratus fossero, evidentemente, magri, e per tale motivo, venivano richiesti chiarimenti ai titolari del Circolo”, i quali avevano rassicurato la Deferita sul fatto che entrambi i cavalli fossero affetti da gastrite ed erano in cura con il Dott. Castelli. La magrezza degli equidi era riconducibile, pertanto, in base alle argomentazioni difensive, ad una patologia per la quale erano in cura. Si trattava di circostanze confermate anche dal fatto che nel periodo precedente i cavalli avevano partecipato ad altre manifestazioni sportive ed erano stati osservati anche da altri veterinari ed operatori Fise. Il difensore, pertanto, concludeva asserendo che non poteva esserci riconoscimento di alcuna responsabilità in capo alla Sig.ra Schiavon “per il semplice*



---

fatto di essere indicata nella griglia degli operatori del Centro Ippico Seprio”, dal momento che la stessa “non ha mai formulato alcuna richiesta presso la FISE in ordine a tale inserimento”. Venivano indicati i mezzi di prova ex art. 47 Reg. Giust. e veniva, poi, depositata memoria integrativa ex art. 48 Reg. Giust. con la quale si rappresentava che, in seguito alla produzione, da parte del C.I. Seprio, della griglia istruttori con sottoscrizione dei componenti, la Deferita disconosceva “la sottoscrizione a lei riferibile” oltre alla contestazione dei contenuti delle memorie depositate nell’interesse del Sig. Minorini;

- Il Sig. Paolo Broglia si costituiva a mezzo del proprio difensore Avv. Moroni che depositava memoria difensiva. Nello scritto si osservava come al Sig. Broglia non potesse essere “contestato di aver tenuto in stato di denutrizione il cavallo Falco in quanto, alla data del 27/6/19 ... non ne era proprietario o, a tutto voler concedere, lo era divenuto il 24/06/19. Come già esposto nella memoria 17/12/19 e nella denuncia querela dallo stesso sporta in data 15/01/2020, il Broglia non ebbe mai a sottoscrivere la richiesta di registrazione del 19/06/19 ... per il che, in quella data, non acquisì la proprietà del quadrupede, anche perché avrebbe dovuto essere acquisita attraverso una società sponsor. Acquisizione che, comunque, avvenne il successivo 24/06/19. Non è pertanto credibile che tra la data del presunto acquisto (24/6/19) e quella del sopralluogo dell’ATS Insubria (27/06/19) il cavallo Falco, di cui aveva cominciato ad occuparsi l’incolpato e che da quella data venne alimentato con foraggio di buona qualità, possa essersi ridotto nello stato di dimagrimento di cui si legge essere stato rinvenuto ... Parimenti allo stesso non può essere addebitata alcuna violazione in relazione al Codice di Condotta Fei per il benessere del cavallo relativamente al cavallo Falco in quanto la sua presenza in scuderia gli venne resa nota allorquando gli venne proposto di permutarlo col cavallo Volumia. In quell’occasione chiese informazioni al Minorini sulle non buone condizioni di alcuni quadrupedi ed in quell’occasione gli venne riferito che vi erano problemi circa la qualità del foraggio ... Il fatto non preoccupò tanto il Broglia in quanto, ove Falco avesse superato con esito favorevole la prova ed avesse superato altrettanto favorevolmente la visita di compravendita ... sarebbe stato immediatamente scuderizzato presso il centro ippico Etreà”;
- il Dott. Castelli si costituiva a mezzo del proprio difensore Avv. Stefania Cappa, la quale ribadiva quanto già ampiamente illustrato nella memoria depositata presso la Procura



---

Federale e, in particolare, che nella procedura per il rilascio della licenza d'ospite non era "... assolutamente previsto alcun intervento da parte di un veterinario" ed ancora, con riferimento al Dott. Castelli che "Nel caso di specie, si ribadisce, il Sig. Minorini ha chiesto personalmente alla responsabile del rilascio licenze d'ospite FISE, Signora Annalisa Di Somma, una licenza d'ospite per l'equino di nome Grato poichè non riusciva a tesserarlo. Tale licenza è stata concessa tramite WhatsApp, in data 18 gennaio 2019. La posizione del veterinario incolpato, quindi, è di totale estraneità all'illecito contestato". Il Dott. Castelli, inoltre, avrebbe visto il cavallo "solo in data 2 marzo 2019, ovvero in un momento ben posteriore rispetto al giorno del rilascio della licenza d'ospite ...";

- La sig.ra Valentina Cagnazzo si costituiva con memoria difensiva e successiva integrazione a firma dell'Avv. Stefania Cappa, la quale, riportandosi alla memoria in atti depositata innanzi alla Procura, specificava che "L'incolpata è compagna, da oltre 20 anni, del Signor. Minorini ed era, dunque, perfettamente a conoscenza delle difficoltà di gestione del Centro Ippico Seprio ASD, tanto è vero che la stessa ha cercato più volte di reperire aiuti economici al fine di aiutare il compagno ed il maneggio per ricondurre ad una amministrazione ottimale il Centro Ippico Seprio ASD ...". Il difensore allegava alla memoria una dichiarazione del tesserato Giorgio Masiero che era stato contattato dalla Deferita e dal Minorini affinché potesse rinvenire un impianto sportivo ad un costo minore rispetto al Seprio. Si sarebbe, altresì, instaurata una trattativa dall'esito negativo con il Centro Equestre Luratese;
- il Sig. Minorini si costituiva a mezzo del proprio difensore Avv. Stefania Cappa che depositava una memoria e successive integrazioni () a difesa del proprio assistito. In particolare il difensore specificava come "l'incolpato non si è mai sottratto e non si sottrae al dovere di ammettere un'obiettiva difficoltà di gestione del Centro Ippico Seprio ASD ... con la precisazione – però – che detta non voluta difficoltà di gestione si è verificata per ragioni esclusivamente economiche, malgrado ogni sforzo possibile e nonostante le ripetute richieste di aiuto al CR Lombardia ...". Con particolare riferimento alle contestazioni si leggeva che "il signor. Minorini ha provveduto a regolarizzare tutti i passaporti dei cavalli per i quali gli sono state contestate "irregolarità riscontrate da ATS Insubria ..." nonché le anomalie dovute "all'assenza di documenti identificativi di 25 equidi". Con riferimento alla contestazione relativa al cavallo



Grato, Minorini ammetteva di aver personalmente chiesto una licenza d'ospite perché *"all'epoca non riusciva inspiegabilmente a tesserarlo"* . Il tesseramento era stato bloccato dal precedente proprietario al quale Minorini non era riuscito a pagare l'intero prezzo. La licenza era stata rilasciata dalla Sig.ra Annalisa Di Somma tramite *whatsapp* il 18 gennaio 2019 senza fruire della cortesia di alcuno. Con riferimento all'addebito del dimagrimento, invece, la difesa affrontava il tema dei problemi economici del Minorini già ampiamente illustrati in atti e relativi sia alle richieste di aiuto economico rivolte al C.R. Lombardia sia alla ricerca di un impianto a costi inferiori rispetto a quelli del momento, concludendo con l'ammissione delle contestazioni e specificando che il Minorini *"ha adottato una condotta riparatoria ben prima dell'inizio del procedimento disciplinare"*. Il Difensore depositava, inoltre, due memorie integrative. Nella prima indicava *"ulteriori prove delle gravi difficoltà economiche dell'incolpato e del Centro Ippico Seprio ASD"* allegando sia una pagina facebook nella quale già ad agosto 2018 il Deferito ebbe a pubblicare una richiesta di fondi per euro 50.000,00 nonché una serie di dichiarazioni di tesserati che erano a conoscenza delle *"difficoltà finanziarie del signor Minorini, del maneggio in questione e della richiesta al Cavalier Vittorio Orlandi ... di un aiuto nella ricerca di un finanziamento.."*. La seconda memoria, invece, era diretta a *"respingere le gravi accuse ... che risultano ascrivibili alla signora Sciuccati, pervenute in data odierna, con memoria dell'Avvocato Riva"*. Chiedeva, infine, in via principale di poter addivenire ad un accordo, ed in via subordinata, invece, l'applicazione di una pena contenuta nel minimo.

\*\*\*\*\*

- All'udienza del 24 febbraio 2020 erano assenti i Deferiti Sigg.ri Luca Minorini, Valentina Cagnazzo e Marcello Castelli, ed il loro difensore, Avv. Cappa, la quale trasmetteva e-mail in cui comunicava di non poter partecipare all'udienza, unitamente ai propri assistiti, per motivi connessi al ritardo/cancellazione dei treni, chiedendo pertanto rinvio dell'udienza per legittimo impedimento o possibilità di trattazione tramite Skype. Erano presenti il Sig. Paolo Broglia, rappresentato dall'Avv. Moroni, e le Sigg.re Sciuccati e Schiavon rappresentate dall'Avv. Sara Mantovani in sostituzione dell'Avv. Riva.



Per la Procura erano presenti l'Avv. Giorgia Pellerano, l'Avv. Anselmo Carlevaro e il Sostituto Procuratore avv. Gianpaolo Guarnieri.

Il Tribunale rilevava il difetto di costituzione dei Sigg.ri Luca Minorini, Valentina Cagnazzo e Marcello Castelli, in quanto le memorie depositate dall'Avv. Cappa erano sfornite di procura alle liti. Sul punto la Procura Federale si rimetteva alle valutazioni del Collegio. L'Avv. Moroni evidenziava che, ove fossero assenti le procure alle liti dell'Avv. Cappa, le memorie difensive depositate davanti al Tribunale dal predetto difensore per i deferiti Minorini, Castelli e Cagnazzo sarebbero dovute essere stralciate o dichiarate in ogni caso inammissibili. L'Avv. Mantovani si associava alle richieste dell'Avv. Moroni.

Il Tribunale disponeva l'acquisizione in forma cartacea delle procure alle liti già depositate davanti alla Procura Federale dall'Avv. Cappa e si riservava di decidere in camera di consiglio.

All'esito della camera di consiglio il Tribunale, analizzate le procure, rilevava *“ che le stesse, per quanto concerne i deferiti Castelli e Cagnazzo, sono limitate alla fase procedimentale unicamente davanti alla Procura Federale; mentre per quanto concerne la procura rilasciata dal deferito Minorini, la stessa non indica alcun procedimento ed è priva di autentica da parte del difensore indicato. Ne consegue che per i deferiti Castelli, Cagnazzo e Minorini sussiste il difetto di costituzione, in quanto le memorie depositate dall'avv. Cappa sono sfornite di procura alle liti (cfr. artt. 83, 125, 166 c.p.c., applicabili ex art. 21, VI, R.G. FISE), e pertanto il Tribunale dichiara inammissibili le memorie difensive depositate”*.

Il Presidente, dunque, invitava le Parti alla discussione della causa. La Procura si riportava agli atti e ai relativi allegati rimettendosi alla valutazione del Tribunale con riferimento alle sanzioni in considerazione dell'estrema gravità dei fatti. In particolare, per quanto riguarda la posizione del deferito Paolo Broglia, pur prendendo atto del disconoscimento della firma così come rilevato nella memoria difensiva in atti, la Procura rilevava che tale questione era oggetto di un diverso procedimento per il quale erano in corso le indagini. In ogni caso non era contestata la disponibilità del cavallo da parte del sig. Broglia e, pertanto, ribadiva l'obbligo di denuncia sullo stato di denutrizione del cavallo da parte del deferito. Con riferimento alla posizione delle Sigg.re Sciuccati e Schiavon la Procura ricordava che le stesse frequentavano il circolo e potevano denunciare la situazione di *mala gestio*. La Difesa di Broglia specificava che la posizione del deferito era unicamente attribuibile al cavallo Falco. Rispetto a detto cavallo



Broglia lo aveva posseduto dal 24 al 27 giugno 2019 giorno in cui lo portava via perché se ne voleva occupare personalmente. Tanto non era stato comunicato alla Procura. Riteneva, altresì, che non vi fosse agli atti la prova della malnutrizione dei cavalli. Solo per uno dei cavalli, dalle foto, si evinceva la malnutrizione. La tesi della Procura, pertanto, non poteva essere condivisa. Produceva e chiedeva, quindi, l'acquisizione di due fotografie del cavallo Falco risalenti al 31 maggio 2019. Quando il Broglia, infine, era venuto in possesso del cavallo gli accertamenti erano in corso. Pertanto concludeva per l'assoluzione del Sig. Broglia. La Difesa delle deferite Sciuccati e Schiavon si riportava agli atti e ai relativi allegati. Specificava che le incolpate erano estremamente giovani e quindi inesperte. Le stesse non erano competenti in materie veterinarie e, allorquando il veterinario ebbe a dichiarare quali fossero le patologie, le stesse non avrebbero potuto sporgere denuncia. Il veterinario, difatti, non dichiarava nulla sul mal governo o sulla malnutrizione. Nessuno, tra l'altro, né il veterinario né gli ufficiali di gara, avevano mai parlato di maltrattamenti né denutrizione. Per questo la Difesa ne chiedeva l'assoluzione pur insistendo nelle istanze istruttorie formulate nelle memorie difensive. La Procura, con riferimento al cavallo Falco, riteneva che, comunque, l'obbligo di denuncia con riferimento a detto cavallo, fosse sussistente. Le tesserate Schiavon e Sciuccati avrebbero dovuto attivare il circuito della giustizia sportiva. Quanto alla incompetenza delle tesserate, difatti, la stessa non era ammissibile perché comunque le due tesserate avevano seguito dei corsi a monte per conseguire la qualifica di Oteb. La difesa di Broglia aggiungeva che il deferito era un cavaliere puro e semplice e non un tesserato qualificato e, pertanto, non era tenuto a rendersi conto dell'eventuale stato di salute del cavallo. Il Tribunale, all'esito della camera di consiglio per la valutazione delle istanze istruttorie formulate dalla difesa delle deferite Schiavon e Sciuccati e per l'ammissione delle fotografie esibite dalla difesa di Broglia, rigettava la richiesta di acquisizione delle stesse, poiché tardiva e priva di data certa. Rigettava altresì le istanze istruttorie poiché irrilevanti ai fini della decisione.

- Il successivo 26 febbraio 2020 l'Avv. Stefania Cappa depositava una "Istanza di rimessione istruttoria e di revoca dei provvedimenti adottati dal Tribunale" per la quale veniva rilevata – tramite comunicazione della Segreteria degli organi di giustizia - *la non accoglibilità "in quanto*



*priva dei requisiti di legge*”, difettando di procura alle liti.. Di talchè l’Avv. Cappa integrava la comunicazione allegandovi i nuovi mandati difensivi.

- Il Presidente del Tribunale, con provvedimento del 2 marzo 2020, ritenuto che, *“in applicazione del principio di conservazione degli atti giuridici, anche di natura processuale, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 182, comma 2 c.p.c., è possibile la sanatoria ad efficacia retroattiva di un vizio della procura ad litem”*, disponeva *“l’acquisizione agli atti delle procure alle liti depositate il 27 febbraio 2020 e per l’effetto dichiara ammissibili le memorie difensive depositate – già in atti – presentate dall’Avv. Cappa, rinviando per la discussione all’udienza del 10 marzo 2020, ore 14.30”*.

- Il successivo 5 marzo l’Avv. Moroni, difensore del Sig. Brogna, faceva pervenire istanza con cui chiedeva il rinvio dell’udienza al fine di contenere l’evoluzione della situazione epidemiologica da Covid 19. Il Presidente del Tribunale, ritenendo l’istanza conforme al provvedimento del 4 marzo finalizzato alla individuazione di misure precauzionali per far fronte all’emergenza sanitaria in corso, accoglieva l’istanza rinviando *“a data da destinarsi l’udienza già fissata per il 10 marzo disponendo la sospensione del corso dei termini per la pronuncia della decisione ex art. 57, comma 5, lett. d) del Regolamento di giustizia Fise, termini che ricominceranno a decorrere dalla data in cui si terrà l’udienza”*.

- Il 12 maggio 2020 il Presidente del Tribunale, in considerazione di quanto previsto dall’art. 83 D.L. 18/20, disponeva con provvedimento prot. n. 02017 nuove misure organizzative delle udienze dettate dall’emergenza sanitaria da Covid 19 ed il successivo 25 maggio fissava l’udienza per la trattazione del procedimento al 16 luglio 2020.

- Il 7 luglio pervenivano note dell’Avv. Moroni, in difesa del Sig. Paolo Brogna, ad integrazione delle difese già svolte, con le quali specificava che *“appare assolutamente inverosimile che il Brogna, a meno che lo si ritenga dotato di straordinari poteri malefici, possa essersi reso responsabile del maltrattamento del cavallo Falco o del suo presunto stato di malnutrizione, in quanto, pur ammettendo che tale stato effettivamente fosse sussistente, ne rimase proprietario per soli tre giorni .... e, pertanto, per un periodo assolutamente insufficiente per averlo provocato”* concludendo per l’assoluzione.

- Il 15 luglio pervenivano le note di trattazione della Procura nelle quali:

- con riferimento alla posizione di Minorini, osservava che:



- 
- a) le difficoltà economiche invocate non potevano giustificare *“la rilevata mala gestio del centro ippico a scapito della nutrizione e del benessere degli equidi ... così come è emerso con certezza assoluta all’esito delle indagini. Né pare plausibile come giustificazione al riguardo il fatto di essersi eventualmente adoperati per chiedere a terzi o al Comitato regionale fondi e contributi .”*;
- b) l’irregolare tenuta della documentazione degli equidi e dei registri di carico e scarico era emersa con certezza all’esito delle indagini ed in relazione alle contestazioni il deferito si limitava ad allegare la mera regolarizzazione senza tuttavia fornire prova di detta allegazione;
- c) era pacifica la responsabilità del Deferito rispetto alla licenza d’ospite per il cavallo Grato per sua stessa ammissione;
- medesime erano le argomentazioni indicate sub a) per la sig.ra Cagnazzo;
  - con riferimento alla posizione di Marcello Castelli la Procura confermava la richiesta di affermazione di responsabilità dello stesso richiamando la relazione veterinaria dell’ottobre 2019, in atti e, in particolare, quanto attestato dal Castelli il 2 marzo 2019 laddove in un certificato medico riconduceva l’equide *“Gratus”* e non *“Grato”* al microchip n. 968000001685372 nonché facendo riferimento alla circostanza per la quale il deferito Castelli aveva vaccinato Grato per tre anni consecutivi smentendo così il fatto che il veterinario avrebbe visto il cavallo per la prima volta il 2 marzo 2019;
  - sui deferiti Broglia, Schiavon e Sciuccati l’Ufficio di Procura non aggiungeva altro e si riportava alle considerazioni di cui al verbale del 24 febbraio 2020. Rinunciava, quindi, ai termini per il deposito delle conclusioni e delle repliche, insistendo per l’affermazione della responsabilità disciplinare degli incolpati, rimettendosi al Tribunale per l’applicazione della sanzione ritenuta congrua.
  - Il 15 luglio pervenivano note di trattazione a firma dell’Avv. Cappa nell’interesse di Minorini nonché integrazione delle stesse nella medesima data, con le quali la Difesa ha ribadito la difficoltà di gestione del Centro Ippico Seprio da parte del Deferito *“per ragioni esclusivamente economiche, malgrado ogni sforzo possibile e nonostante le ripetute richieste di aiuto”*. Aggiungeva, altresì, che Minorini si era adoperato per riparare il danno prima dell’inizio del giudizio regolarizzando tutti i passaporti contestati. Ribadiva nella memoria l’ammissione di



---

responsabilità da parte del Deferito rispetto alla falsa licenza d'ospite dell'equide Grato. Con riferimento all'addebito relativo al *"dimagrimento di diversi equidi"*, evidenziava che *"l'incolpato ha avuto ingenti problemi economici ... Malgrado numerose richieste di aiuto ... il Signor Minorini non è riuscito ad attuare misure che gli consentissero di migliorare la gestione del maneggio"*. Chiedeva infine al Tribunale l'applicazione di una pena contenuta nel minimo affinché il Sig. Minorini potesse continuare a lavorare e saldare i debiti nonché la fissazione dell'udienza da remoto affinché Minorini potesse essere ascoltato dal Tribunale. Nell'integrazione ribadiva che tutti i passaporti erano stati regolarizzati in Apa e che la prova era la copia dei documenti trasmessi negli allegati 2 e 3 alla memoria del 6 gennaio 2020.

Con riferimento alle note depositate nell'interesse del dott. Castelli ne ribadiva l'estraneità rispetto all'illecito contestato dalla Procura.

Circa la posizione della sig.ra Cagnazzo l'Avv. Cappa rilevava che la Deferita aveva adempiuto all'obbligo di denuncia del compagno nel momento in cui si era rivolta al Presidente del Comitato regionale lombardo mettendolo al corrente della difficile situazione economica in cui versava il Centro Seprio ed aveva invano tentato di aiutare il compagno cercando di saldare i debiti ed interpellando terzi al fine di cercare una sistemazione meno costosa. Affermava, inoltre, che *"l'atteggiamento della signora Cagnazzo denota la sua buona fede per aver provato, anche prima dell'apertura di questo giudizio, ad adottare una condotta riparatoria .... è incensurata ed ha collaborato fattivamente alla ricostruzione di tutti i fatti contestati"*. Chiedeva in via principale l'applicazione della sola pena pecuniaria e, in via subordinata, l'applicazione di una pena contenuta nel minimo.

L'Avv. Cappa, sia per Minorini che per Cagnazzo, chiedeva la fissazione dell'udienza da remoto affinché i Deferiti potessero avvalersi del diritto di essere sentiti dal Tribunale.

L'Avv. Riva, con riferimento alle posizioni delle deferite Schiavon e Sciuccati, rimandava a quanto già depositato in occasione della udienza del 24 febbraio 2020 chiedendo l'archiviazione o, in subordine, l'applicazione di una sanzione minima.

- Il 16 luglio 2020 il Tribunale, riunitosi da remoto, all'esito della camera di consiglio non partecipata, in considerazione dell'istanza depositata dall'Avv. Cappa nell'interesse dei propri assistiti, fissava l'udienza del 27 luglio 2020 al fine di procedere all'audizione del Deferito



Minorini, omettendo, per mero errore materiale, il riferimento anche all'audizione della Sig.ra Cagnazzo.

- All'udienza del 27 luglio, svolta secondo la modalità da remoto, ex art. 83, comma 7, lett. f) L. 27/2020, erano presenti il Sig. Luca Minorini in proprio; la sig.ra Valentina Cagnazzo, l'Avv. Stefania Cappa per il sig. Luca Minorini in proprio e per i signori Marcello Castelli e Valentina Cagnazzo; l'Avv. Guglielmo Moroni per il sig. Paolo Broglia; l'Avv. Simone Riva per le sig.re Nicole Schiavon e Lucrezia Sciuccati. Per la Procura erano presenti l'avv. Giorgia Pellerano e l'avv. Cristina Varano.

Per sopraggiunte difficoltà tecniche connesse all'impianto dell'Avv. Cappa, non si poteva procedere all'audizione dei deferiti Luca Minorini e Valentina Cagnazzo e, pertanto, l'Avv. Cappa rinunciava all'audizione, chiedendo di trasmettere dichiarazione autografa da parte dei propri assistiti. Alla luce di tanto il Tribunale disponeva l'acquisizione delle dichiarazioni autografe, rispettivamente, del sig. Luca Minorini e della sig.ra Valentina Cagnazzo, ai sensi dell'ordinanza presidenziale del 12 maggio 2020 prot. 02017, da trasmettersi a mezzo pec alla segreteria degli Organi di Giustizia entro e non oltre le ore 12 del 28 luglio 2020, riservandosi per la decisione.

In pari data pervenivano le dichiarazioni autografe. Il Deferito Minorini ribadiva le scuse *"per la condotta ... avuta circa l'inefficiente gestione del C.I. Seprio ASD, personalmente ed in qualità di Presidente pro tempore"* ..., ammettendo *"tutte le responsabilità per non aver gestito al meglio il maneggio Seprio ..."* Precisava, inoltre, che *"quanto ai passaporti sono stati tutti regolarizzati prima dell'inizio di questo giudizio"*. Quanto al cavallo Grato, ammetteva *"di aver chiesto personalmente una licenza alla Signora Annalisa Di Somma ... senza l'aiuto di alcuno, men che meno del Dottor Castelli ..."*. In ordine al dimagrimento dei cavalli precisava di non essere *"riuscito ad attuare misure che ... consentissero di migliorare la loro gestione"*. La Deferita Cagnazzo dichiarava di non aver denunciato il suo compagno Luca Minorini alla Procura FISE poiché *"ero convinta di poterlo aiutare e mi sono impegnata al massimo per trovare aiuti finanziari e una nuova collocazione del Seprio ..."*. Chiedeva scusa per la condotta tenuta, riportandosi per tutto il resto alle memorie difensive già in atti.

#### **RITENUTO CHE**

L'esame della copiosa documentazione contenuta nel fascicolo investigativo nonché delle memorie difensive con i relativi allegati ha fatto emergere alcuni dati indiscussi e, nello specifico:



- 
- presso il Centro Seprio sono stati effettuati controlli da ATS Insubria nonché dal Nucleo dei Carabinieri Nas, Gruppo Forestale e Ispettorato del Lavoro ad aprile e giugno 2019;
  - dopo l'apertura del procedimento disciplinare scaturito dalla segnalazione del Segretario Generale della FISE, il Deferito Sig. Minorini, su richiesta della Procura Federale, produceva la documentazione precedentemente richiestagli e, in particolare: il verbale di ispezione di ATS Insubria del 4 aprile 2019, il verbale di sopralluogo del 14 giugno 2019 nonché del 27 giugno 2019, il verbale di sequestro amministrativo disposto da ATS Insubria nonché il decreto di convalida ed il verbale di sequestro probatorio del Gruppo Forestale Carabinieri del 14 giugno 2019;
  - lo stesso Deferito trasmetteva altresì alla Procura la documentazione identificativa degli equidi scuderizzati presso il C.I. Seprio unitamente al certificato di decesso dell'equide "Alexander";
  - il 16 ottobre 2019, per il tramite del Dipartimento Veterinario, veniva disposta apposita ispezione al fine di acquisire il necessario parere tecnico sulle condizioni di benessere degli equidi nonché sullo stato di manutenzione degli impianti, relazione che veniva trasmessa alla Procura il successivo 18 novembre 2019;
  - dalla documentazione in atti emergevano, intanto, irregolarità relative alla documentazione identificativa degli equidi, ed in particolare:
    - per "Falco", "Champagne de Beautheac" e "Raganta" mancava la compilazione dell'allegato IX e mancavano anche i dati del proprietario;
    - per "Cordon de L'Esprit Z" i documenti erano incompleti e presenti solo in copia;
    - per "Coronada" e "Rodrigil" il microchip era illeggibile;
    - per "Este D.C.", "Volumia", "Belleface de Trehu", "Haverford memory", "Lavana de sury", "Monaclor boy", "Balsane du Vinebus", "Wendy" mancava la compilazione dell'allegato IX;
    - per "Tomcat" non c'era corrispondenza tra microchip del passaporto e microchip del cavallo;
    - per "Samba du Lauzon" mancava l'indicazione dei dati del proprietario;



- 
- mancava documentazione identificativa per altri 30 equidi (e non 25 come indicato nell'avviso di chiusura delle indagini) alcuni dei quali avevano solo il microchip, altri invece avevano solo il passaporto;
  - presso la struttura mancava il registro di carico e scarico degli animali e, dei 96 equidi presenti, circa la metà presentava un BCS tra 1 e 4 attestante un regime alimentare non adeguato;
  - come attestato dal verbale di sopralluogo del 27 giugno 2019, per trenta equidi veniva evidenziato il perdurante stato di dimagrimento oltre alla presenza di puledri nati senza le autorizzazioni/certificazioni richieste in materia di riproduzione animale e, pertanto, tutti gli equidi venivano sottoposti a sequestro ed affidati in custodia al Deferito Minorini; veniva altresì disposto l'allontanamento degli equidi ed il ricovero degli stessi presso altre strutture;
  - venivano individuati solo alcuni degli intestatari: Equipassione srl per "Binky"; Broglia Paolo per "Falco"; l'Azienda Agricola Collini per "Valentino Rossi"; Cagnazzo Valentina per "Belen", "April nc", "Prosecchino", "Jasmine", "Cindy"; Broglia Eleonora (che tuttavia non aveva rinnovato il tesseramento) per "Crack Jack" e Bellicosi Accursio per "Wild Rose" restando tuttavia non identificati "Tienneke 2" e "Tom Cat";
  - dalla relazione del Dipartimento Veterinario del 18 novembre 2019 si evinceva una ulteriore irregolarità relativa alla falsa licenza d'ospite del cavallo "Grato" con denominazione "Gratus" finalizzata a superare il blocco del tesseramento disposto dal proprietario;
  - i tre capi di incolpazione hanno inquadrato correttamente le condotte illecite per come emerse *per tabulas*;

#### CONSIDERATO CHE

Occorre valutare l'ascrivibilità delle condotte illecite ai singoli incolpati e che, pertanto, non può prescindere dalla disamina delle singole posizioni e, in particolare:

a) Con riferimento alla posizione del **Sig. Minorini** e del **Centro Ippico Seprio ASD**.

Oltre alla abbondante documentazione versata nel fascicolo investigativo, elementi che depongono in favore della responsabilità per i capi di incolpazione contestati, si rinvennero



---

chiaramente anche nelle copiose memorie difensive, ove si riscontrano contenuti (per quanto ultronei) confessori sul fatto storico. Afferma, difatti, il difensore in una delle memorie depositate che *“l’incolpato non si è mai sottratto e non si sottrae al dovere di ammettere una obiettiva difficoltà di gestione del Centro ippico Seprio Asd, personalmente ed in qualità di presidente pro tempore, con la precisazione – però – che detta non voluta difficoltà di gestione si è verificata per ragioni esclusivamente economiche, malgrado ogni sforzo possibile e nonostante le ripetute richieste di aiuto al CR Lombardia..”*.

È nel passaggio successivo, inoltre, che si ammette la responsabilità per almeno una delle tre incolpazioni. Si legge, difatti, che *“il Sig. Minorini ha provveduto a regolarizzare tutti i passaporti dei cavalli per i quali gli sono state contestate “irregolarità riscontrate da Ats insubria, in data 14 giugno 2019” nonché le anomalie dovute “all’assenza di documenti di 25 equidi” e la circostanza per la quale prima del deposito dell’atto di deferimento ha adottato una condotta riparatoria, come affermato dal medesimo difensore.*

Risulta provata, pertanto, la responsabilità per il capo di incolpazione sub b) con riconoscimento della condotta riparatoria ai fini dell’applicazione della circostanza attenuante di cui all’art. 9, comma 1, lett. b) Reg. Giust..

La memoria difensiva contiene, invero, il riconoscimento della responsabilità con riferimento alla falsa licenza d’ospite per il cavallo “Grato”.

È documentato che il Sig. Minorini nel mese di gennaio 2019 non riusciva a tesserare il cavallo col nome risultante dal passaporto.

L’Avv. Cappa ha sostenuto che il Sig. Minorini fosse inconsapevole del blocco sul tesseramento disposto dal proprietario – a causa del mancato pagamento del prezzo pattuito.

Per tale ragione egli ebbe a chiedere alla responsabile delle licenze d’ospite, sig.ra Annalisa Di Somma, il rilascio di una licenza d’ospite per il cavallo “Gratus” – e non “Grato”.

Appare evidente che detta iniziativa rappresenti un illegittimo *escamotage* per vanificare il blocco, laddove un comportamento corretto, invece, avrebbe imposto all’incolpato di contattare gli uffici federali al fine di comprenderne la causa. Peraltro, non sarebbe stato difficile capire la genesi del blocco, posto che il sig. Minorini era consapevole di non aver



corrisposto integralmente il prezzo del cavallo e che una ipotesi tipica dell'apposizione del blocco è proprio quella che trova causa nel mancato pagamento.

Egli, dunque, non avrebbe dovuto chiedere la licenza d'ospite, per di più con un nome falso.

E proprio la falsità del nome rappresenta la conferma della assoluta carenza di buona fede nell'operato del Minorini.

Non solo è difficilmente sostenibile che Minorini ignorasse la ragione per la quale non riusciva a tesserare il cavallo ma, quandanche egli fosse stato realmente inconsapevole della ragione del blocco, ancor più grave è il suo comportamento: egli ha deciso, consapevolmente, di commettere un illecito chiedendo la licenza d'ospite per un cavallo inesistente.

Anche con riferimento al capo c) pertanto, si ritiene che la responsabilità emerga con particolare evidenza.

Con riferimento al capo a), invece, la difesa si prodiga diffusamente nel dimostrare quali fossero le condizioni economiche del Deferito che, per diverse cause, si era trovato in una situazione tale da non riuscire a far fronte alle spese per il mantenimento dei cavalli.

Sul punto, rammenta il Tribunale che l'art. 1 Reg. Giust. recita che *"Costituisce illecito disciplinare ogni azione od omissione, sia essa dolosa o colposa.."*

Il tentativo di attribuire le responsabilità vuoi alla soccombenza nelle cause civili vuoi alla inerzia del Comitato regionale, che non avrebbe fatto il possibile per consentire a Minorini di saldare i suoi debiti, non lo solleva dalle proprie responsabilità.

E sul punto, non può non evidenziarsi come non deponga certamente a favore del Deferito la circostanza per la quale questi abbia pagato, in una condizione economica precaria, la licenza d'ospite dell'equide "Gratus" per eludere il blocco su "Grato".

Con riferimento, poi, al merito della contestazione, e prescindendo dalle cause da cui è derivata la condizione economica precaria, la situazione rilevata nei verbali di ATS Insubria è oggettiva ed inequivocabile:

- durante lo svolgimento del concorso di salto ostacoli del 9 giugno 2019 presso il C.I. Brianteo a Birago il Sig. Edoardo Mascheroni, Giudice nazionale di salto ostacoli, vietava ai due cavalli "Gratus" ed "Alexander", per eccessiva magrezza, di partire in gara;



- 
- la dichiarazione di Mascheroni riportava, altresì, le parole di Minorini che testualmente *“giustificava l'eccessivo scadimento della massa muscolare dei due equini dichiarando che entrambi soffrivano di una forma di gastrite cronica”* con ciò dimostrando di essere disposto ad infliggere sofferenze (va qualificata come tale l'imposizione di attività fisica o addirittura agonistica ad un cavallo in condizioni di salute evidentemente e consapevolmente precarie) ad un equide malridotto (si rammenta che “Alexander” di lì a qualche mese moriva – circostanza per la quale il Giudice sportivo nazionale sottoponeva a procedimento disciplinare il Minorini, il Circolo e le amazzone, infliggendo a Minorini la sanzione della sospensione per mesi due dalla qualifica di istruttore di cui all'art. 6, lett. e) Reg. Giust. nonché l'ammenda di euro 500,00 in qualità di proprietario dei due cavalli nonché, infine, l'ammenda di pari importo alla ASD Seprio;
  - nel corso del sopralluogo di ATS Insubria del 14 giugno 2019 – su richiesta di intervento da parte della Regione Carabinieri Forestale Lombardia - si attestava, oltre alle irregolarità documentali, che *“Circa il 50% degli equidi presenti al momento dell'ispezione, presentano una BCS – da 1 a 4 tale da far supporre un non adeguato regime alimentare..”*.

Si tratta di circostanze oggettive con riferimento alle quali nessuna delle giustificazioni addotte dalla difesa può valere ad escludere la responsabilità di Minorini, peraltro già gravato da una condanna.

Si tratta di una analisi che dimostra la forte propensione del Deferito alla commissione di illeciti. Egli, difatti, non solo non si ferma davanti al blocco del tesseramento di Grato cercando di eluderlo dichiarando il falso, ma, inoltre, non si attiva davanti allo scadimento fisico degli equidi, li porta in concorso noncurante della impossibilità per gli stessi di affrontare una competizione.

Rileva, altresì, nelle valutazioni di codesto Tribunale la circostanza per la quale la Difesa in via principale chiede di poter addivenire ad un accordo con la Procura considerate tutte le circostanze esposte nonché, in via subordinata, di voler determinare una pena contenuta nel minimo.

- b) Con riferimento alla posizione di **Lucrezia Sciuccati**, invece, si osserva quanto segue.



---

La Deferita ha conseguito la qualifica di Oteb il 29 novembre 2016 e come tale viene inserita nella struttura del circolo Seprio da gennaio 2017, legandosi al circolo da aprile 2018 a giugno 2019 con un contratto di prestazioni sportive dilettantistiche. Il 24 giugno 2019 decide di spostare i cavalli di proprietà presso altra struttura interrompendo il rapporto con l'ASD Seprio.

Anche nel caso della Sig.ra Sciuccati preme sottolineare la responsabilità che grava sulla stessa e derivante dalla qualifica di Oteb, non essendo sufficiente a sollevarla da conseguenze disciplinari per gli illeciti contestati la circostanza per la quale la gestione dell'intera scuderia fosse affidata al Sig. Minorini ed alla Sig.ra Cagnazzo.

A cristallizzare il quadro in ordine alla sua responsabilità, pertanto, valgono le medesime argomentazioni relative alla sig.ra Nicole Schiavon, di cui infra.

Non può deporre a suo favore la circostanza per la quale alla data del 24 giugno 2019 la Deferita ebbe ad interrompere i rapporti con il circolo. Sulla Sig.ra Sciuccati gravava l'obbligo di denuncia del "*perdurante stato di dimagrimento*" causato con tutta evidenza ad un lungo periodo di mancato o cattivo nutrimento degli equidi. Non può condividersi la tesi difensiva per la quale ella non avrebbe colto nulla. Quand'anche la Sig.ra Sciuccati non abbia inteso denunciare perché aveva valutato come attendibili le motivazioni rappresentate da Cagnazzo e Minorini, la particolare evidenza dello stato degradato in cui vivevano gli animali le avrebbe dovuto comunque imporre ben altre iniziative. Tanto vale, quanto meno, per ritenerla colposamente responsabile.

c) La Sig.ra **Nicole Schiavon**, socia ordinaria ordinario presso Il Seprio dal 2017, aveva scuderizzato lì i propri cavalli. Nel mese di febbraio 2018 ella consegue il brevetto di istruttore di base. Interrompeva, stando alla ricostruzione difensiva versata nella memoria, a fine maggio 2019 il rapporto con l'ASD Seprio. In qualità di Oteb, presente in griglia istruttori, la stessa viene sottoposta a procedimento disciplinare con riferimento al capo a) dell'incolpazione.

Come abbondantemente documentato, le condizioni di scadimento fisico dei cavalli scuderizzati presso l'ASD Seprio vengono ufficialmente rilevate il 9 giugno durante la manifestazione e, successivamente, da ATS Insubria.



---

Quanto sostenuto dalla difesa, ossia che la Sig.ra Schiavon avesse interrotto i rapporti il 31 maggio 2019 e fosse rimasta in griglia istruttori per mero errore, non appare decisivo al fine di escluderne la responsabilità.

La contestazione, difatti, non riguarda un singolo episodio ma un cospicuo periodo durante il quale ella, da anni appassionata di cavalli e tecnicamente attrezzata in virtù della qualifica ricoperta, non poteva non rilevare che i cavalli si trovassero in condizioni fisiche precarie perché non adeguatamente nutriti.

Del resto la stessa Deferita dichiara, nella memoria a propria firma depositata presso la Procura, che effettuava servizio *grooming* per i cavalli che quotidianamente Minorini movimentava (cfr. pag 4), dimostrando, dunque, di avere avuto un rapporto diretto e molto ravvicinato con gli stessi cavalli.

Ella, pertanto, era certamente nelle condizioni di comprendere il particolare stato in cui versavano i cavalli ed aveva l'obbligo, ancora più pregnante perché Oteb, di accorgersene e di denunciare il fatto.

Avendo deciso di non farlo, risponde per tale scelta che ha quanto meno agevolato l'illecito e, comunque, quand'anche non si fosse resa conto di quanto accadesse, stante la macroscopicità della denutrizione, risponde dell'illecito commesso a titolo di colpa.

La tesi difensiva per la quale la Sig.ra Schiavon debba andare esente da responsabilità avendo la stessa interrotto il rapporto con il circolo ippico Seprio a fine maggio, non può essere condivisa. Il maltrattamento degli equidi, verbalizzato nel mese di giugno sia dal Sig. Mascheroni sia da ATS Insubria, era l'esito di un lungo periodo di cattiva o assente alimentazione.

Neanche la circostanza per la quale la Sig.ra Schiavon si sarebbe fidata di Minorini allorquando questi giustificava quella condizione fisica degli equidi con la gastrite cronica può valere dal momento che ella aveva, in qualità di Oteb, certamente le competenze e l'esperienza tale da capire che l'alimentazione dei cavalli era scadente o anche del tutto inesistente di talché avrebbe dovuto denunciare gli illeciti.

d) Con riferimento alla posizione della **Sig.ra Valentina Cagnazzo** la Difesa tenta di spostare la responsabilità sul Comitato regionale Fise Lombardia che, pur potendo – astrattamente – provvedere alla elargizione di sussidi in circostanze particolari, di fatto non ha prestato alcuna



forma di aiuto al Sig. Minorini ed alla sua compagna, gestore del circolo. Tra l'altro, ritiene questo Tribunale che la circostanza per la quale il Comitato - nel caso di danni ai circoli dovuti, ad esempio, a calamità naturali - sia intervenuto al fine di prestare aiuto economico, non fa nascere in capo ad esso alcun obbligo, tanto meno nel caso in cui le difficoltà economiche derivino da debiti derivanti da soccombenze nell'ambito di cause civili.

La relazione veterinaria del 19 ottobre, poi, consente di mettere in dubbio l'assunto difensivo in base al quale la Sig.ra Cagnazzo ha avuto un atteggiamento di fattiva collaborazione dal momento che i veterinari affermavano che *"la stessa non è al momento presente e, a seguito di una telefonata effettuata alla stessa dalla persona da noi interrogata, che non lo sarebbe stata per tutto il pomeriggio....chiamiamo la Sig.ra Cagnazzo al telefono...le illustriamo la situazione... La sig.ra Cagnazzo, dopo una iniziale resistenza con il tentativo di reindirizzarci verso il Sig. Minorini...acconsente ad incontrarla presso gli impianti del Centro Ippico Casper Horse per alcuni minuti perché impegnata successivamente in altra sede"* (cfr. relazione veterinaria del 25 ottobre 2019). Solo successivamente la Deferita si mette a disposizione dei veterinari pur se, come gli stessi attestano nella relazione, *"La sig.ra Cagnazzo nel fornire risposte evasive circa lo spostamento presso altre strutture dei cavalli di interesse, ci rimanda al sig. Minorini per avere informazioni circostanziate in merito..."*. Ad ogni modo, in considerazione sia di quanto emerso ed allegato documentalmente con riferimento al capo a) dell'incolpazione, la situazione di precarietà economica, unico argomento difensivo per tentare di elidere la responsabilità della Sig.ra Cagnazzo, non può valere a mandare assolta la stessa.

e) Con riferimento alla posizione del **Dott. Marcello Castelli**, invece, si ritiene che la contestazione indicata nell'atto di deferimento attenga solo ed esclusivamente al ruolo avuto dallo stesso veterinario nell'ambito del rilascio della licenza d'ospite. Scrive, difatti, testualmente la Procura che la violazione *"..in relazione alla falsa licenza d'ospite del cavallo denominato "Grato" ottenuta con l'indicazione della diversa denominazione Gratus"* ha portato al superamento *"del blocco del tesseramento del cavallo Grato"*; orbene, non sembra riscontrarsi alcuna condotta ascrivibile al dott. Castelli, considerando che la procedura prevista dalla Federazione per il rilascio della licenza d'ospite non prevede il contributo di alcun medico veterinario. Da tanto ne deriva che questi debba essere mandato assolto dalla incolpazione.



Federazione Italiana Sport Equestri

f) Con riferimento alla posizione del **Sig. Paolo Broglia**, sottoposto a procedimento per l'illecito di cui al capo a) con riferimento al cavallo "Falco", emerge documentalmente che lo stesso diventa proprietario dell'equide il 24 giugno 2019, esattamente 3 giorni prima del verbale di sopralluogo di ATS Insubria del 27 giugno 2019. Ne discende che egli non possa essere ritenuto responsabile per le condizioni fisiche di Falco che hanno una genesi certamente risalente ad un periodo precedente rispetto all'acquisto. A conferma della mancanza di rimproverabilità nella condotta del sig. Broglia soccorre anche la considerazione per la quale egli, poco dopo l'acquisto, trasferì il cavallo presso altro centro.

\* \* \* \* \*

**P.Q.M.**

il Tribunale Federale, come sopra composto, visto l'art. 1 del Regolamento di Giustizia FISE, l'art. 10 dello Statuto Federale FISE e gli artt. 1, 2 e 7 del Codice di Comportamento Sportivo del CONI

**APPLICA**

- 1) Per la violazione sub a), b) e c) **al Sig. Luca Minorini**, considerato l'inasprimento di pena per la recidiva *ex art. 14 Reg. Giust.* prevalente rispetto all'attenuante di cui all'art. 9, comma 1, lett. b) Reg. Giust. con riferimento al solo capo b),
  - la sospensione dall'attività agonistica di cui all'art. 6, comma 1, lett. d) Reg. Giust. per la durata di anni tre;
  - la sospensione da ogni carica ed incarico federale, inclusa la qualifica di istruttore, tecnico, operatore tecnico, ufficiale di gara per la durata di anni tre, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. e) Reg. Giust.;
  - l'ammenda di euro 1.000,00 (mille) di cui all'art. 6, comma 1, lett. c);
- 2) per la violazione sub a), **alla Sig.ra Valentina Cagnazzo**,
  - la sanzione della sospensione dall'attività agonistica di cui all'art. 6, comma 1, lett. d) Reg. Giust. per la durata di anni due;
  - la sospensione da ogni carica ed incarico federale, inclusa la qualifica di istruttore, tecnico, operatore tecnico, ufficiale di gara, per la durata di anni due ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. e) Reg. Giust.;
  - l'ammenda di euro 500,00 (cinquecento) di cui all'art. 6, comma 1, lett. c) Reg. Giust.;



Federazione Italiana Sport Equestri

- 
- 3) per la violazione sub a), **alla Sig.ra Lucrezia Sciuccati**,
- la sospensione dall'attività agonistica di cui all'art. 6, comma 1, lett. d) Reg. Giust. per la durata di anni uno;
  - la sospensione da ogni carica ed incarico federale, inclusa la qualifica di istruttore, tecnico, operatore tecnico, ufficiale di gara, per anni uno ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. e) Reg. Giust.;
  - l'ammenda di euro 300,00 (trecento) di cui all'art. 6, comma 1, lett. c) Reg. Giust.;
- 4) per la violazione sub a), **alla Sig.ra Nicole Schiavon**,
- la sospensione dall'attività agonistica di cui all'art. 6, comma 1, lett. d) Reg. Giust. per la durata di anni uno;
  - la sospensione da ogni carica ed incarico federale, inclusa la qualifica di istruttore, tecnico, operatore tecnico, ufficiale di gara, per anni uno ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. e) Reg. Giust.;
  - l'ammenda di euro 300,00 (trecento) di cui all'art. 6, comma 1, lett. c) Reg. Giust.;
- 5) per la violazione sub a), b) e c) al C.I. **Seprio ASD**, nella persona del legale rappresentante p.t. Sig. Luca Minorini, la sanzione della sospensione dell'affiliazione di cui all'art. 6, comma 1, lett. e) Reg. Giust. per la durata di anni tre.

#### ASSOLVE

il Dott. Marcello Castelli e il Sig. Paolo Broglia, per le ragioni di cui alla motivazione.

Incarica la Segreteria affinché comunichi senza indugio il contenuto della presente decisione all'Ufficio del Procuratore Federale ed ai Deferiti, curandone la pubblicazione sul sito istituzionale della Federazione e l'immediata esecuzione, con avvertimento che la mancata ottemperanza alle sanzioni inflitte costituisce illecito disciplinare ai sensi dell'art. 13 del Regolamento di Giustizia FISE.

Così deciso in Roma, il giorno 29 luglio 2020.

**PRESIDENTE:** *f.to* Avv. Lina Musumarra

**COMPONENTE:** *f.to* Avv. Stefano Ciulli

**COMPONENTE RELATORE:** *f.to* Avv. Valentina Mazzotta